

ESITI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO
19 Febbraio 2018

Premessa

Il giorno 19 febbraio 2018, il gruppo di monitoraggio del PSR, istituito con Ordine di Servizio del Direttore n. 45/2017, ha svolto anche le funzioni di gruppo di coordinamento di cui alla Del. GR n. 501/2016, in quanto presenti i soggetti previsti dalla Delibera stessa.

Di seguito si riportano gli esiti del confronto sui quesiti posti.

SOMMARIO

1. Verifica dell'assenza di procedimenti penali in corso e di provvedimenti di condanna non ancora definitivi (carichi pendenti)	2
2. Bando sottomisura 8.5 annualità 2016 – spese progettazione personale enti	2
3. Bando sottomisura 8.5 annualità 2016 - rifugi e bivacchi.....	4
4. Bando sottomisura 8.5 annualità 2016 - due domande per interventi sullo stesso immobile adibito a bivacco e rifugio	5
5. Pacchetto giovani 2016: tempistica da indicare nel modulo ARTEA di contratto di assegnazione del contributo.....	7
6. Pacchetto giovani 2016: data di attribuzione della Partita IVA ad un'impresa individuale.....	7
7. Pacchetto giovani 2016: calcolo Standard Output e foraggiere	8
8. Pacchetto giovani 2016: calcolo Standard Output e numero di giovani ammissibili a finanziamento	8
9. Domanda di aiuto in zona soggetta a vincolo idrogeologico	10
10. Dicitura relativa ai controlli antimafia da citare nei contratti emessi dopo il 19/11/17.....	10

1. Verifica dell'assenza di procedimenti penali in corso e di provvedimenti di condanna non ancora definitivi (carichi pendenti)

1.a. Quesito

Nelle disposizioni comuni, al paragrafo 2.4.2 "Procedure collegate alle condizioni per il pagamento dell'aiuto", si riporta che:

"per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA."

Viene richiesto di ricevere le modalità operative che, come sopra riportato, devono essere indicate da Artea.

Viene inoltre chiesto se, nelle more dell'uscita delle modalità operative di cui sopra, al fine di velocizzare l'iter amministrativo delle domande di anticipo e SAL (dal momento che l'erogazione è comunque coperta da fidejussione bancaria), è possibile procedere con assunzione di autodichiarazione del beneficiario invece che richiedere a tutte le procure della Toscana la situazione dei beneficiari. Ciò in considerazione del fatto anche che la risposta fornita dalle procure è efficace fino al giorno della sua emissione (non ha una validità nel tempo come ad esempio la certificazione antimafia che dura un anno) quindi il rischio è di richiederle anche diverse volte per la stessa domanda, creando degli inutili appesantimenti dal momento che al collaudo dovrà comunque essere verificata l'assenza di procedure con eventuale sospensione della domanda fino a conclusione del procedimento.

1.b. Esito

E' in corso di predisposizione (Artea+AdG) un documento tecnico recante le modalità operative per effettuare le verifiche in questione. Tale documento, una volta condiviso internamente, verrà sottoposto all'approvazione della Presidenza. Si sta inoltre valutando l'opportunità di far modificare la Decisione GR n.4/2016 relativamente alla possibilità di fare richiesta limitatamente alle procure della sede legale dell'azienda beneficiaria e della/e UTE/UTP/UPZ oggetto di domanda di aiuto.

2. Bando sottomisura 8.5 annualità 2016 - spese progettazione personale enti

Si pone il seguente caso:

una Unione di Comuni gestisce per delega regionale il PAFR presente nel suo territorio, all'interno del quale si trovano vari rifugi e bivacchi, sentieristica etc.

L'UC ha presentato varie domande di aiuto a valere sulla mis. 8.5, di cui tre sono risultate finanziabili:

1. interventi di ristrutturazione del rifugio xx;
2. interventi di ristrutturazione del bivacco xy;
3. realizzazione di sentiero di collegamento al bivacco yy.

Tutti gli interventi di cui sopra sono previsti dal Bando di misura ai punti C) Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive- b. Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico – i. Sentieristica o altra viabilità minore e ii. Piccole strutture ricettive, rifugi, bivacchi.

Nel corso dell'istruttoria, esaminando le domande, si osserva che:

la domanda prevede lavori in amministrazione diretta

i progetti relativi ad alcune domande sono firmate da tecnici abilitati dipendenti dell'Ente, e prevedono le spese generali entro la misura del 10%.

una domanda prevede che sia i lavori che la progettazione siano affidati all'esterno.

Il bando di misura, mentre al punto 3.5.4 Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro – esclude espressamente “le operazioni eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari”, non cita i lavori in amministrazione diretta da parte degli Enti.

D'altro canto le “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017 al punto 19.3.9. Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici dispone fra l'altro che “in certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (p.e. timesheet)”.

Non vengono però definite maggiormente le tipologie di operazioni ed interventi ammissibili, purché la normativa in materia di lavori pubblici venga rispettata.

2.a. Quesito

Viene chiesto se:

1. sono ammissibili interventi in amministrazione diretta da parte degli Enti gestori del PAFR, a valere sulla Mis. 8.5;
2. non essendo definite dal bando né dalle disposizioni comuni le tipologie di interventi ammissibili in economia da parte di Enti Pubblici, possono la progettazione, direzione lavori e gestione della pratica PSR (spese generali e tecniche) rientrare fra quanto ammissibile e finanziabile.

2.b. Esito

1. Nella 8.5 i lavori in amministrazione diretta sono ammissibili nei termini e nelle modalità stabilite dalle disposizioni comuni al paragrafo “19.3.9. Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici.” Infatti quanto previsto al citato paragrafo “3.5.4 Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro” del bando – che esclude espressamente “le operazioni eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari” - riguarda appunto le operazioni eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari, che sono un'altra casistica diversa dai lavori eseguiti dagli operai alle dipendenze degli Enti. Non a caso nelle Disposizioni comuni per i privati al citato paragrafo 3.5.4 si dice chiaramente che “Da quanto scritto sopra si evince che un'impresa agricola e/o forestale, non può rendicontare i costi del personale salariato come prestazioni volontarie non retribuite previsti nei singoli Bandi, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo “Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico, altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici”. Inoltre, al paragrafo “19.3.17. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni”, tra le spese non ammissibili si parla di “costi del personale dipendente (salvo le eccezioni previste nei paragrafi “Operazioni realizzate da Enti

Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici” e “Spese di gestione, studi e materiali di consumo”).

2. Le spese tecniche non sono ammissibili perché il paragrafo “19.3.9. Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici” dice: “In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.”

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata, si assumono l’onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.”, quindi parla di “lavori eseguiti” e non cita i servizi.

3. Bando sottomisura 8.5 annualità 2016 - rifugi e bivacchi

Viene posto il seguente caso:

una Unione di Comuni gestisce per delega regionale il PAFR presente nel suo territorio, all’interno del quale si trova un Rifugio.

L’UC ha presentato la domanda per interventi di riqualificazione del Rifugio ; tale domanda è entrata nella graduatoria di merito risultando finanziabile.

Oggetto della domanda è un progetto che prevede interventi di rifacimento della copertura e smaltimento delle parti in cemento-amianto.

Tale tipologia di interventi è prevista dal Bando di misura al punto C) Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive- b. Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico – ii. Piccole strutture ricettive, rifugi, bivacchi.

Nel corso dell’istruttoria, esaminando la relazione allegata alla domanda, si legge nella medesima (pag. 8), che il rifugio in questione è gestito in concessione da una non meglio identificata Associazione.

Si configura la seguente situazione, riguardo al possesso del bene:

PROPRIETARIO: Regione Toscana;

ENTE GESTORE: Unione di Comuni;

CONCESSIONARIO: Associazione.

Inoltre il Bando della Mis. 8.5 – annotazioni alla lettera C) (PAG. 20) prescrive che: Tutte le strutture realizzate o migliorate devono essere aperte al pubblico. Nel caso in cui l’accesso sia a pagamento occorrerà stimare le entrate nette attualizzate (vedi punto 2 del successivo paragrafo “Limitazioni collegate agli investimenti”). E, al sopra citato punto 2:

Tutte le strutture realizzate o migliorate di cui al punto C.b) “Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico” del precedente paragrafo “Interventi finanziabili” devono essere aperte al pubblico. Nel caso in cui l’accesso sia a pagamento occorrerà stimare le entrate nette attualizzate per il periodo di impegno e sottrarle dall’importo dell’investimento ammissibile a contributo (ad esclusione degli interventi per la cartellonistica e segnaletica informativa di cui al precedente punto C.b.v). Ai fini del calcolo delle entrate nette sono computate solo le entrate inequivocabilmente legate all’investimento oggetto di contributo mentre sono escluse le entrate derivanti dalla fornitura di servizi o il noleggio di attrezzature collegati a servizi aggiuntivi. Il metodo di verifica della congruità della spesa, di cui al paragrafo “Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza” delle Disposizioni comuni, deve essere applicato anche alla valutazione delle entrate nette.

3.a. Quesito

Nel caso in cui si configuri la sopra descritta situazione, ovvero il proprietario del bene è la Regione Toscana, l'ente gestore una Unione di Comuni e il concessionario un'Associazione, viene chiesto:

1. se l'Ente gestore può richiedere un contributo per effettuare interventi su un immobile concesso a terzi
2. che tipo di impegno deve essere preso alla manutenzione, e da parte di quale/i soggetto/i
3. se il canone di concessione può essere ritenuto assimilabile ad un accesso a pagamento, e quindi scomputare dall'importo del contributo ammesso l'importo attualizzato del canone previsto nel periodo di impegno.

3.b. Esito

1. Essendo l'Ente il responsabile della gestione del bene per conto della Regione Toscana può essere senza dubbio riconosciuto come beneficiario fatto salvo che nell'atto con cui ha definito le regole con il concessionario non sia previsto che sia quest'ultimo a dover fare i lavori oggetto di investimento (così come funziona per un normale contratto d'affitto). Quindi occorre verificare cosa è previsto nell'atto di concessione;
2. l'impegno alla manutenzione è in generale stabilito nelle Disposizioni comuni ed è collegato a in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" e fondamentalmente alla lettera c): "Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari."

Inoltre il bando, alla lettera p) del paragrafo "6.2 Impegni del beneficiario" tra gli impegni del beneficiario prevede "garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni".

Quindi l'impegno alla manutenzione deve garantire che vengano effettuate tutte le operazioni necessarie a garantire che il bene sia in buono stato e funzionale (manutenzione ordinaria e straordinaria) e non siano alterate la sua natura e gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione.

3. Se il beneficiario è l'Ente, il canone costituisce l'entrata netta dell'operazione finanziata ed è quindi da scorporare dall'importo del finanziamento.

4. Bando sottomisura 8.5 annualità 2016 - due domande per interventi sullo stesso immobile adibito a bivacco e rifugio

4.a. Quesito

Viene posto il caso di un Comune che ha presentato due domande sul bando sottomisura 8.5 per interventi sullo stesso immobile adibito a bivacco e rifugio escursionistico. Con una domanda è stato richiesto l'adeguamento igienico sanitario impiantistico e accessibilità portatori di handicap di un rifugio (Lettera C.b.ii del Bando) per un importo totale di € X. Con un'altra domanda è stata richiesta la messa in sicurezza e miglioramento sismico della copertura e del controsoffitto del medesimo rifugio (Lettera C.b.ii del Bando) per un importo totale di € Y.

Il punto 4.2 del Bando al 6° capoverso prevede che "Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per ogni UTE/UPS posseduta purché riferite a progetti diversi per localizzazione o tipologia di investimento (collegata alla priorità)".

In questo caso si verificano entrambe le condizioni: la localizzazione è la stessa (il bivacco/rifugio), la tipologia di investimento collegata alla priorità è la stessa (lettera C.b.ii - 15 punti). Il Bando però non prevede l'esclusione o altra tipologia di penalità.

4.b. Esito

Il bando della sottomisura 8.5 prevede che il punteggio delle priorità collegate agli obiettivi trasversali (che dipendono dalla tipologia di intervento) possa essere assegnato solo se il progetto presentato riguarda esclusivamente interventi che afferiscono alle tipologie indicate dal criterio di selezione. Ciò comporta che un progetto che afferisce a tipologie di investimento collegate a priorità differenti non ha diritto a nessuno dei due punteggi.

Pertanto la prescrizione del bando "Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per ogni UTE/UPS posseduta purché riferite a progetti diversi per localizzazione o tipologia di investimento (collegata alla priorità)" è funzionale a permettere ad un richiedente che abbia progetti diversi (ognuno dei quali autonomo rispetto all'altro) e che afferiscono a tipologie differenti, di tenerli separati e veder assegnato ad ognuno di loro il punteggio a cui hanno diritto.

Il caso in questione non sembra assolutamente ricadere in questa fattispecie perché, come indicato nel quesito:

- si tratta di due "progetti" che interessano entrambi lo stesso stabile;
- entrambi i progetti riguardano la stessa tipologia di intervento (C.b.ii) che dà diritto alla stessa priorità;
- le finalità generali dei due progetti sono identiche e cioè la ristrutturazione di un bivacco/rifugio.

Pertanto, anche nel rispetto della legge sugli appalti pubblici, la divisione in due domande dei lavori non dovrebbe considerarsi corretta, soprattutto se è stato assegnato un unico CUP/CIPE perché in tal caso i due lotti non possono essere spaccettati.

Non essendo però prevista in maniera chiara la decadenza di queste domande nel caso in questione, è secondo noi quanto meno opportuno verificare se i due interventi sono entrambi in grado, senza nessuna limitazione e in sicurezza, di rendere totalmente utilizzabile il bivacco/rifugio indipendentemente dalla realizzazione dell'altro.

Considerato che uno dei due interventi riguarda "la messa in sicurezza e miglioramento sismico della copertura e del controsoffitto del rifugio", appare opinabile che il rifugio sia utilizzabile pienamente realizzando solo il suo "adeguamento igienico sanitario impiantistico e accessibilità portatori di handicap". Così come appare alquanto opinabile che in un rifugio (tramite la presentazione di una specifica domanda) "l'adeguamento igienico sanitario impiantistico e accessibilità portatori di handicap" sia pienamente e adeguatamente utilizzabile se realizzo solo "la messa in sicurezza e miglioramento sismico della copertura e del controsoffitto".

nel caso in cui quanto sopra non sia chiaramente dimostrabile per tutte e due le domande prese singolarmente, ne può derivare l'esclusione di quella/e domanda/e che non garantisce/garantiscono la piena funzionalità di cui sopra, risultando capziosa la divisione degli interventi. Ciò nel rispetto della legge sugli appalti pubblici, che non consente la suddivisione in due lotti dello stesso progetto.

5. Pacchetto giovani 2016: tempistica da indicare nel modulo ARTEA di contratto di assegnazione del contributo

5.a. Quesito

Il modulo ARTEA prevede che siano indicate, negli appositi campi, le date sotto riportate:

- il termine per la conclusione del piano aziendale e la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori;
- Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato;
- Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

L'inserimento di tali date è condizione per poter generare in automatico il relativo contratto che il dirigente e il beneficiario dovranno sottoscrivere.

Viene segnalato che non è possibile inserire, preventivamente, nel modulo Contratto di assegnazione presente sul SI ARTEA, le date di conclusione del Piano e della domanda di pagamento, della domanda anticipo, di SAL, di variante e della proroga, in quanto le stesse dipendono dalla data di sottoscrizione del contratto.

Per generare il contratto vanno indicate le date richieste ma per individuarle deve essere nota la data di sottoscrizione del contratto, ma la data di sottoscrizione sarà definita con precisione solo dopo che lo stesso contratto viene rilasciato dal sistema, ovvero dopo la sottoscrizione da parte del dirigente e del beneficiario e a seguito del suo invio da parte del beneficiario stesso per PEC alla Regione.

Tale problema si è già posto per altre misure, ma non risultava dirimente essendoci un margine discrezionale per il periodo di attuazione, mentre sul PG vi è un termine fisso di 30 mesi, quindi occorre condividere ed assumere un comportamento uniforme tra gli UTR.

5.b. Esito

Viene deciso di considerare come data di sottoscrizione l'inizio del mese entro il quale il contratto viene inviato al beneficiario e, in base a tale data, calcolare le relative scadenze. Tale modalità rispetta sicuramente per difetto il limite di 30 mesi previsti dal regolamento comunitario. Nel caso in cui il beneficiario dovesse contestare che gli è stato concesso un periodo inferiore ai 30 mesi (30 mesi - x giorni) l'atto sarà corretto; inoltre sarà possibile eventualmente riallineare le date, nel caso in cui dovesse essere richiesta una proroga (fino ad un massimo di 6 mesi) da parte del beneficiario.

6. Pacchetto giovani 2016: data di attribuzione della Partita IVA ad un'impresa individuale.

Nell'ambito del bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori- Pacchetto Giovani" annualità 2016, approvato con Decreto n.5392 del 05-07-2016, si riporta che: "Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di ditta individuale, la data di insediamento in qualità di capo azienda coincide con la data di attribuzione della partita IVA".

Il quesito nasce dal caso di un'azienda il cui "Certificato di Attribuzione della Partita IVA" riporta una certa data come inizio attività, ma di fatto viene rilasciato in data successiva (di pochi giorni) da parte dell'Ufficio IVA.

6.a. Quesito

Viene chiesto quale data va presa a riferimento come attribuzione della partita IVA, ovvero come data di primo insediamento:

- la data di domanda di attribuzione della partita IVA
- o la data in cui viene rilasciato il relativo certificato da parte dell'Ufficio IVA.

6.b. Esito

A seguito di pronunciamento del Tar Toscana su caso analogo (n. 00196/2018 del 5 febbraio 2018), per data di primo insediamento si considera la data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Ufficio IVA, ovvero la data di rilascio del relativo certificato.

7. Pacchetto giovani 2016: calcolo Standard Output e foraggiere

7.a. Quesito

Viene chiesto se, nell'ambito del bando pacchetto giovani 2016, in una domanda di aiuto di un'azienda zootecnica le foraggiere possono concorrere al calcolo dello Standard Output, al lordo degli autoconsumi e al netto dei reimpieghi.

7.b. Esito

In una azienda zootecnica si considerano anche le superfici foraggiere per il calcolo dello SO.

Ciò in conformità di quanto già espresso in sede di Gruppo di Coordinamento del 10 maggio 2017. Si veda a tale scopo il punto G1) "Quesito con riferimento al bando "Pacchetto Giovani 2016" in cui è riportato quanto segue:

"Premesso che l'allegato IV al Reg. CE 1242/2008, detta modalità per il calcolo dello Standard output, non univocamente interpretabili, in materia di superfici a foraggiere, e tenuto conto che nel Bando Pacchetto giovani 2016 si fa riferimento alle modalità del citato allegato IV, si chiede con quali modalità devono essere considerate, ai fini del calcolo dello Standard output, le superfici a foraggiere e più nel dettaglio, tenuto conto che la definizione europea sembra non escludere un criterio di congruità tra superfici a foraggiere ed erbivori, si chiede se superfici a foraggiere eccedenti le esigenze di allevamento degli erbivori aziendali, debbano o meno concorrere allo standard output complessivo aziendale. Qualora dovessero concorrere allo standard output, si chiede di definire un criterio omogeneo, per quantificare la corrispondenza tra superfici foraggiere ed erbivori aziendali.

Esito:

In seguito a specifico chiarimento ricevuto da CREA, si precisa quanto segue:

Le PS delle foraggiere rientrano nel computo della produzione standard complessiva aziendale sia in presenza che in assenza degli erbivori. Diversamente, per la definizione dell' OTE, il calcolo delle PS delle superfici investite a foraggiere varia in funzione della presenza o assenza di erbivori (equini, ovini e ovicaprini)."

8. Pacchetto giovani 2016: calcolo Standard Output e numero di giovani ammissibili a finanziamento

Nell'ambito del bando pacchetto giovani 2016 viene posto il caso di una azienda con nuovo insediamento di n. 4 giovani. Il punto 2.1 del Bando di misura "requisiti di ammissibilità" recita:

"Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno, i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in forma singola o associata che, al momento della presentazione della

domanda, soddisfano i seguenti requisiti: f) si insediano in una azienda agricola che, al momento della presentazione della domanda, ha la potenzialità di raggiungere una dimensione espressa in standard output non inferiore a 13.000 euro e non superiore a 190.000. In caso di insediamento plurimo la soglia minima è da considerarsi riferita ad ogni singolo beneficiario”.

In domanda iniziale su ARTEA , in piano aziendale, figura la seguente situazione di fine piano:

1- Numero di giovani richiedenti il premio= 4

2- Totale standard output = €. 43.063,00 (importo derivante da 10 ha di oliveto, 5 di prati e 19 di frumento duro)

Ne consegue che lo standard output per ogni nuovo insediato a premio è pari ad €. 10.765,75, quindi inferiore ai previsti €. 13.000.

8.a. Quesito

Viene chiesto se il mancato rispetto dello standard output minimo, requisito di ammissibilità, implichi la decadenza della domanda di aiuto oppure se la rinuncia di un giovane potrebbe far restare la stessa finanziabile (standard output maggiore €. 39.000,00).

8.b. Esito

Per caso analogo si riportano gli esiti di cui al punto 29 del documento *“Orientamenti condivisi dal gruppo di coordinamento settembre 2016-gennaio 2017. Documento di lavoro ad uso interno. Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –Pacchetto Giovani annualità 2015” (protocollo AOOGR/76380/G.080.020.040 del 14/02/2017):*

“Domanda iniziale fatta per tre premi da una società semplice composta da quattro soci giovani, al 25 % di capitale ciascuno, di cui tre amministratori e legali rappresentanti. Dal calcolo dello S.O. in domanda iniziale e del piano aziendale è emerso che lo SO da superficie totale e allevamento equini, per futura iscrizione da sella italiana, non permetteva di raggiungere il minimale di € 13.000 x 3 richiedenti - per errata doppia indicazione di circa la stessa superficie per coltivazione principale e secondaria (foraggiere) x tot € 41.000, ma era sufficiente per due premi. Per poter giungere all’assegnazione dei due premi che il piano può sostenere, si chiede quindi:

1) se è possibile applicare in questo caso il par.10.4 “nel caso di istruttoria della domanda di aiuto nel caso in cui l’ufficio riscontri errori palesi, quest’ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente”, accettando quindi un nuovo calcolo standard output a rettifica dell’errato in domanda iniziale;

2) per giungere da tre premi richiesti a due ammessi, in che forma deve essere formulata la rinuncia di uno dei tre richiedenti?

Risposta

Come indicato al paragrafo 5 del bando in caso di insediamento plurimo è possibile la rinuncia da parte di uno o più giovani: in questo caso i soci rimanenti devono rimodulare il piano aziendale, nel rispetto dei requisiti di accesso e delle soglie di investimento; inoltre la domanda deve mantenere, nella graduatoria di riferimento, un punteggio utile per il finanziamento.”

9. Domanda di aiuto in zona soggetta a vincolo idrogeologico

9.a. Quesito

Viene ripreso il quesito di cui al punto 2 del documento contenente gli esiti del GdC del 12 gennaio 2018 (prot. n. AOOGR/80893/F.045.040.010.010 del 13/02/2018), in cui si riportava quanto segue:

“Viene presentato il caso in cui in una domanda di aiuto per un impianto di oliveto da realizzarsi in zona a vincolo idrogeologico non viene allegata l’autorizzazione ad effettuare movimenti di terra necessari ad effettuare l’impianto.

In caso di realizzazione di arboreto in zona a vincolo idrogeologico, se i movimenti di terra necessari ad effettuare l’impianto richiedono la relativa autorizzazione, in sua assenza l’intero intervento non è ammissibile in quanto non cantierabile.”

9.b. Esito

La risposta fornita non è corretta in quanto al paragrafo 3 delle disposizioni comuni “cantierabilità degli investimenti” si riporta quanto segue:

“Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

a)per i soggetti privati, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

b)per soggetti di diritto pubblico, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.”

Il riferimento alla cantierabilità è relativo solo al permesso a costruire di natura urbanistica, pertanto l'intervento di cui al presente quesito è da ritenersi ammissibile, contrariamente a quanto riportato al punto 2 del documento prot. n. AOOGR/80893/F.045.040.010.010 del 13/02/2018.

10. Dicitura relativa ai controlli antimafia da citare nei contratti emessi dopo il 19/11/17

10.a. Quesito

Viene posto il problema della necessità di modificare la dicitura relativa alla certificazione antimafia da utilizzare nei contratti per l'assegnazione dei contributi emessi dopo il 19/11/2017, alla luce delle novità introdotte con l'entrata in vigore del nuovo Codice Antimafia e della legge di bilancio n. 205 del 27/12/2017, che prevedono:

- A. per le domande il cui pagamento è inferiore o uguale a 5.000,00 euro, l'iter istruttorio non prevede acquisizione di Informazione antimafia;
- B. per tutte le domande di pagamento (anticipo o saldo) presentate antecedentemente al 19 novembre 2017 (anche se istruite e messe in liquidazione successivamente), l'iter istruttorio non prevede acquisizione di Informazione antimafia, fatto salvo per importi superiori a 150.000,00;
- C. per le domande di pagamento (anticipo o saldo) presentate successivamente al 19 novembre 2017 il cui importo è inferiore a 25.000,00 euro e che saranno pagate entro il 31/12/2018, l'iter istruttorio non prevede acquisizione di Informazione antimafia;
- D. per le domande di pagamento (anticipo o saldo) presentate successivamente al 19 novembre 2017 il cui importo è superiore a 25.000,00 euro, l'iter istruttorio prevede l'acquisizione dell'informazione antimafia sul Beneficiario.

La dicitura che attualmente viene riportata nei contratti generati sul Sistema Artea, è la seguente:

"ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (codice antimafia), essere in regola con la certificazione antimafia (per contributi superiori a € 150.000, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico)";

I moduli dei contratti vengono generati automaticamente dal SI Artea che non è ancora aggiornato, pertanto vengono emessi contratti con una dicitura e con riferimenti normativi non corretti.

10.b. Esito

Nelle more dell'adeguamento informatico del SI di Artea su tale aspetto, per i contratti in corso di emissione è possibile inserire una clausola nel campo "note" con la dicitura in linea con gli aggiornamenti normativi. Per i contratti già siglati, riportanti il riferimento non in linea con gli aggiornamenti normativi, è possibile allegare in appendice al contratto stesso una lettera in cui si specifica che, relativamente alla certificazione antimafia, il contratto è emesso conformemente a quanto disposto dalla legge n. 161 del 17 ottobre recante "modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

Artea predisporrà una integrazione alla circolare applicativa sull'Antimafia già emessa per normare questa casistica.